

COMUNE DI GONZAGA

Provincia di Mantova

REGOLAMENTO ADDIZIONALE COMUNALE I.R.P.E.F.

Testo coordinato con delibere del Consiglio Comunale:

n. 30 del 26/04/2007

n. 18 del 13/03/2008

n. 10 del 23/01/2012

ARTICOLO 1 Istituzione dell'Addizionale Comunale all'IRPEF

Il Comune di Gonzaga si avvale della facoltà di applicare l'addizionale comunale all'Irpef ai sensi del Decreto Legislativo 28 settembre 1998 n. 360, così come ulteriormente disciplinata dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per l'anno 2007).

ARTICOLO 2 Determinazione dell'Aliquota ed Esenzioni

- 1) La percentuale di addizionale all'IRPEF del Comune di Gonzaga viene stabilita nello 0,8 (zero virgola otto punti percentuali).
- 2) Ai sensi del comma 3 bis dell'art. 1 del D. Lgs. 360/1998 viene stabilita l'esenzione dall'addizionale all'IRPEF del Comune di Gonzaga per i contribuenti che abbiano un reddito complessivo imponibile Irpef fino ad Euro 15.000,00. L'addizionale non è quindi dovuta dai contribuenti che abbiano un reddito Irpef pari o inferiore ad Euro 15.000,00 e nel caso di superamento di detto limite l'addizionale si applica sul reddito complessivo.
- 3) La competenza per la determinazione della percentuale da applicare per ciascun anno spetta al Consiglio Comunale che potrà variarla con adozione di apposito regolamento.

ARTICOLO 3 RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigente.